

## Il Reddito di Emergenza: i requisiti richiesti e le indicazioni organizzative

**Il “Decreto Rilancio”, in vigore da martedì 19 maggio, all’art. 82 dispone il REM, una nuova prestazione assistenziale rivolta ai nuclei familiari in difficoltà economica per l’emergenza Covid19**

L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Rilancio”, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 e recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” tra le novità **ha introdotto nel nostro ordinamento la prestazione di carattere assistenziale denominata “Reddito di emergenza”.**

Si tratta di una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari che decorre dal mese di maggio 2020, con le domande che dovranno essere presentate all’Inps entro il 30 giugno 2020.

**I requisiti che i nuclei familiari devono soddisfare cumulativamente al momento della domanda sono diversi**, sia di carattere reddituale, sia di carattere più generale, che abbiamo provato a riassumere in maniera breve, ma chiara ed esaustiva, rimandandovi naturalmente alla lettura del testo normativo e alle attese circolari operative e applicative, quando saranno disponibili:

- residenza in Italia (verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio);
- valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non

### In questo numero:

*Il Reddito di Emergenza: i requisiti richiesti e le indicazioni organizzative,*

*INPS: calcolo della pensione con il sistema contributivo e oneri di riscatto*

*INAIL: infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro,*

*INAIL: report delle denunce di infortunio per Covid-19,*

*INPS: attivata la procedura di richiesta l’indennità per lavoratori domestici,*

*INPS: ANF nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021,*

*INPS: Prestazioni assistenziali e sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi e giudiziari.*

### Immigrazione:

*Emersione dei rapporti di lavoro I decreti attuativi previsti dall’art. 103 del DL 34/2020,*

*Scadenza documenti esteri ai fini dell’istanza di cittadinanza Le novità introdotte dal “Decreto Cura Italia”.*

## Gli effetti socio-economici della pandemia costringono il Governo ad attivare nuove forme di supporto assistenziale per le fasce più deboli della popolazione. Viene così inaugurato il REM rivolto a chi non ha beneficiato di alcun sussidio.

autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

- valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Particolare attenzione andrà posta alle diverse casistiche che si potranno presentare in merito alle compatibilità e cumulabilità della prestazione. Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, o di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo DL o di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del DL n. 34/2020. Senza riproporre l'elenco dei soggetti che possono accedere a tali indennità, ricordiamo solo che si tratta di diverse tipologie di lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata e a particolari categorie di lavoratori dipendenti esclusi da ammortizzatori sociali.

Il Rem non è inoltre compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- percettori di reddito di cittadinanza (D.L. n. 4 del 2019).

**Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 5 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.**

**L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili.**

Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2, o fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione: questi soggetti, in sostanza, non hanno diritto al Rem, ma la loro eventuale presenza nel nucleo non è conteggiata ai fini della scala di equivalenza.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps, il quale

provvede anche al monitoraggio del rispetto del limite di spesa che è pari a 959,6 milioni di euro per l'anno 2020, e insieme all'agenzia delle Entrate effettua controlli sui dati forniti dai richiedenti. Nel caso sia certificato il mancato possesso dei requisiti il beneficio è interrotto e deve essere restituito.

**Aspetti procedurali:** in seguito a un accordo regionale tra INCA e CAF, in Lombardia **le richieste saranno presentate dal patronato INCA, mentre al CAF i richiedenti, qualora ne siano sprovvisti, dovranno rivolgersi per la compilazione dell'ISEE** che, come abbiamo visto, è indispensabile per la valutazione del diritto e la presentazione della domanda. Dopo avere presentato la dichiarazione reddituale, gli operatori del CAF e/o delle accoglienze delle Camere del Lavoro indirizzeranno i richiedenti agli uffici del patronato.

INCA nazionale ha già attivato **il codice per il caricamento delle domande in SIINCA: D 08 04**. Tali prestazioni, infatti, in caso di patrocinio e di riconoscimento della prestazione al richiedente potranno essere riconosciute ai sensi della rendicontazione dell'attività statistica come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 ottobre 2008, n. 193. **La procedura telematica di presentazione delle domande è già disponibile nel sito internet dell'istituto** e, per quanto riguarda i patronati, è accessibile dal menu "Servizi – Servizi per emergenza Covid-19" dove già erano presenti le richieste di indennità e di voucher baby sitting. Infine, tra circa 10 giorni sarà possibile **l'invio delle domande direttamente da S3 tramite la cooperazione applicativa**.

### INPS: calcolo della pensione con il sistema contributivo e oneri di riscatto

L'argomento del riscatto dei periodi di studi universitari collegato all'esercizio dell'opzione al metodo di calcolo contributivo è stato commentato e approfondito più volte sul nostro notiziario.

In particolare l'introduzione dell'art. 5-quater del D.Lgs. n. 184/97 operata dal legislatore con il D.L. N. 4/2019 convertito in L. n. 28/2019, che consente di ottenere il calcolo agevolato dell'onere ottenuto applicando l'aliquota di computo in vigore nel FPLD al minimale dei commercianti, ha spinto molti lavoratori a valutare la convenienza di tale richiesta.

Il riferimento normativo per la valutazione dei singoli casi è certamente la circolare INPS n. 6/2020: documento cui abbiamo dedicato la NI n. 278 e che tuttavia era carente di indicazioni dal punto di vista operativo e procedurale.

Da parte nostra, considerata la particolare importanza della materia, in modo particolare per gli effetti irrimediabili che l'esercizio dell'opzione al contributivo determina sulla posizione contributiva dell'assistito, abbiamo fornito indicazioni alle nostre strutture sulla scorta di elementi emersi nella fase di analisi di quesiti ricevuti. Ora l'INPS torna sull'argomento con il [messaggio n. 1982 del 14-05-2020](#) offrendo indicazioni operative che ricalcano completamente

segue pag. 3

quelle che vi avevamo anticipato.

L'assistito in possesso dei requisiti per l'opzione al sistema contributivo che intende riscattare periodi collocati anteriormente al 01-01-1996, richiedendo il calcolo dell'onere del riscatto a percentuale, dovrà comportarsi come segue:

a) Attivare, qualora non l'avesse già fatto in precedenza, la domanda di opzione al sistema contributivo in modalità telematica seguendo questo percorso nell'applicativo INPS: Area "Domanda di prestazioni pensionistiche" > "Nuova prestazione pensionistica" e il successivo sottomenù "Certificazioni" > "Diritto a pensione" > "Opzione contributivo".

b) Presentare la domanda di riscatto allegando alla stessa il modulo "AP142" - "Dichiarazione da allegare alla domanda di riscatto di periodi contributivi nei casi di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo", reperibile sul sito INPS al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i moduli" > Inserire il codice modulo "AP142".

L'INPS precisa che la procedura illustrata al punto a) deve esser attivata anche nel caso di presentazione contestuale di domanda di pensione che comporti la liquidazione della stessa esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo.

Ricordiamo, stante la delicatezza dell'argomento, di far sottoscrivere apposita liberatoria a tutti gli assistiti che decidano di esercitare l'opzione al metodo di calcolo contributivo, sia in sede di domanda di pensione sia in sede di altre domande, come i riscatti, in quanto la scelta fatta diventerà irrevocabile dal momento in cui avrà prodotto effetti.

### INAIL: infortunio sul lavoro per Covid-19 precisazioni sui criteri di riconoscimento dei casi

Ritorniamo sul tema della infezione Covid-19 in occasione di lavoro e del riconoscimento della tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni in quanto l'INAIL ha emanato una [nuova circolare, la n. 22 del 20 Maggio u.s.](#)

L'Istituto, dopo aver acquisito il parere ministeriale, offre precisazioni ed istruzioni operative su alcune problematiche sollevate in relazione sul tema in seguito all'emanazione della precedente circolare, la ben nota [n. 13 del 03 Aprile u.s.](#)

I punti ripresi sono tre e per facilitare la comprensione al lettore li illustriamo in appositi paragrafi

**Tutela dei casi ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 18:** viene ribadita la competenza a tutelare come infortunio tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro. Per queste casistiche la tutela sotto forma di indennità di temporanea assoluta si estende anche ai periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria, con la conseguente astensione dal lavoro. L'INAIL precisa poi "che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese". In sostanza il datore di lavoro non subirà l'aumento del premio (costo annuo dell'assicurazione) nel caso vi fossero stati dipendenti contagiati durante l'attività lavorativa ed indennizzati dall'INAIL. Questa apertura **ha una valenza politica non indifferente:** INAIL scagiona da qualsiasi responsabilità il datore di lavoro affermando testualmente "...ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non

*direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere".*

**Accertamento infortunio da Covid-19:** a parere di chi scrive, questo è il punto più delicato del documento in quanto INAIL fa una leggera retromarcia rispetto alle interpretazioni estensive contenute nella circolare n. 13, ribadendo i criteri canonici (a volte troppo stringenti...) in materia di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro scrivendo che "non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell'Istituto". L'INAIL richiama in sostanza le proprie sedi per ogni caso ad un'attenta e rigorosa valutazione dei fatti e delle circostanze da cui desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro e che possano quindi portare al riconoscimento in presenza di un **giudizio di ragionevole probabilità**. Nessun accenno all'utilizzo dei **criteri di valutazione più laschi indicati nella circolare n. 13/2020 (epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale)**

**Responsabilità Datore di Lavoro:** La circolare tocca il delicato argomento riaffermando quello che potremmo considerare ormai un mantra del pensiero INAIL: **il riconoscimento dell'infortunio da infezione Covid-19 non comporta responsabilità civili o penali a carico del datore di lavoro.**

E' evidente la contorsione comunicativa tesa a garantire, requisiti permettendo, le prestazioni ai lavoratori vittime dell'infezione e al contempo a tutelare e assicurare la parte datoriale, frutto molto probabilmente delle forte pressioni esercitate sull'Istituto dalle organizzazioni imprenditoriali. L'Istituto infatti prosegue sulla strada tracciata dal precedente comunicato stampa (vedi NI 294), col quale aveva ipotizzato "l'insussistenza di relazione tra il riconoscimento dell'infortunio e la responsabilità civile e penale del D.L.", arricchendo le proprie tesi con la citazione di alcuni pronunciamenti della Cassazione riferiti alla lettura critica e analitica dell'art. 2087 c.c. orientati ad escludere da qualsiasi responsabilità i datori di lavoro per i casi di infezioni, **esclusi quelli che hanno violato le disposizioni riassunte nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali** di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33". Sulla scorta di tali affermazioni, l'INAIL invita le proprie sedi ad agire con molta attenzione **nell'attivare l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro**, che non potrà basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Covid-19, ma che per esser agita **dovrà accertare con ragionevole certezza una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio** di cui ai protocolli o alle linee guida sopra richiamati. Dati questi presupposti la partita per il riconoscimento di casi dubbi e ancora di più per il **riconoscimento del danno differenziale** si giocherà su un terreno in salita per le parti cui spetterà il compito di tutelare i lavoratori danneggiati.

A nostro avviso in simili contesti è importante documentare con dovizia di elementi la cronologia di applicazione dei protocolli di salute e sicurezza da parte dei datori di lavoro e l'assenza di fattori coesistenti che potrebbero aver causato l'infezione. Servirà un gioco di squadra tra tutti gli attori preposti alla tutela collettiva e individuale dei lavoratori vittime dell'infezione durante l'esercizio della propria mansione, che rischiano di vedersi compromessa la possibilità di un riconoscimento. E' facile prevedere che, stante la complessità del tema, l'ultima parola spetterà comunque alla Magistratura.

## INAIL: report delle denunce di infortunio per Covid-19

Nuova informativa pubblicata sul sito INAIL sulle [infezioni Covid-19 di origine professionale](#) denunciate all'Istituto alla data del 15 maggio.

Sono 43.399 i contagi da Covid-19 di origine professionale denunciati all'INAIL tra la fine di febbraio e il 15 maggio, circa seimila in più rispetto ai 37.352 della rilevazione del 4 maggio.

I casi di infezione con **esito mortale ammontano a 171**, 42 in più rispetto al monitoraggio precedente, e **circa la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale, con i tecnici della salute e i medici al primo posto tra le categorie più colpite**.

L'età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (58 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali.

Nove decessi su 10, in particolare, sono concentrati nelle fasce di età 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,3%). Il 71,7% dei lavoratori contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all'82,5% del totale.

L'analisi territoriale conferma il primato negativo del Nord-Ovest, con oltre la metà delle denunce complessive (55,2%) e il 57,9% dei casi mortali.

Tra le regioni, invece, **più di un'infezione di origine professionale su tre (34,9%) e il 43,9% dei decessi sono avvenuti in Lombardia**. Rispetto alle attività produttive, il settore della Sanità e assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e case di riposo, registra il 72,8% delle denunce (e il 32,3% dei casi mortali), seguito con il 9,2% dall'amministrazione pubblica, con le attività degli organi legislativi ed esecutivi centrali e locali.

In appendice alla pagina del sito è presente una [scheda tecnica](#) che illustra l'evoluzione dei dati riferiti a i casi denunciati, la localizzazione territoriale e la distinzione per gestione assicurativa e qualifica professionale.

## INPS: attivata la procedura di richiesta l'indennità per lavoratori domestici

INPS ha messo in linea dal 25 maggio 2020 il servizio per la presentazione delle **domande per l'indennità Covid-19 per lavoratori domestici**. E' una misura straordinaria di supporto prevista dall'articolo 85 del D.L. n. 34 "Rilancio", per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza COVID-19.

## INPS: ANF nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021

L'INPS ha emanato la [circolare n. 60 del 21 maggio 2020](#), con la quale comunica **i nuovi livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare**, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

L'indice di rivalutazione adottato alle diverse tipologie di nuclei familiari è pari allo 0,5%.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nell' [allegato alla circolare](#) sono riportate le undici tabelle con i nuovi importi e limiti reddituali.

## INPS: Prestazioni assistenziali e sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi e giudiziari

L'INPS con il [messaggio n. 2097 del 20-05-2020](#) fornisce indicazioni in materia sulla gestione delle prestazioni assistenziali e sulla sospensione dei termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziari.

In premessa INPS ricorda che per effetto delle disposizioni in materia di contenimento degli effetti della pandemia e di supporto alle famiglie i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

**Accertamento Invalidità civile:** In esecuzione delle disposizioni ministeriali di contenimento della pandemia le visite medico legali di accertamento di invalidità civile e dello stato di disabilità ex legge 104/92 restano sospese sino al 01 giugno, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti. La ripresa delle visite medico-legali verrà comunicata con apposito messaggio.

**Indennità di Frequenza:** l'indennità sarà corrisposta durante tutto il periodo di sospensione dell'attività scolastica disposta dalle autorità governative, in quanto le norme hanno previsto lo svolgimento di tale attività in modalità di didattica a distanza. L'INPS non esclude nemmeno la possibilità di fruire dell'indennità in caso di frequenza di centri riabilitativi.

**Invalidità Civile e Assegno Sociale:** i termini per l'attivazione del contenzioso amministrativo e giudiziario risultano prorogati per le intervenute disposizioni legislative (D.L. n. 18 e D.L. n. 34) sino all'11 maggio 2020. Di conseguenza il termine di decadenza di 6 mesi previsto per attivare l'azione giudiziaria nei casi di verbali di invalidità civile e disabilità legge 104/92 è sospeso se ricadente nel periodo 23 febbraio – 11 maggio 2020.

In sostanza il termine dei sei mesi inizierà a decorrere a partire dalla fine del periodo di sospensione. In caso di decorso del termine iniziato prima del 23 febbraio 2020, il termine dei sei mesi riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione ma sarà ridotto del periodo temporale già decorso tra la data di ricezione del provvedimento e la data di inizio della sospensione stessa. Ad esempio:

- verbale sanitario notificato all'interessato il 9 febbraio 2020. Poiché alla data di inizio della sospensione, 9 marzo, era già decorso un mese, il termine di scadenza viene differito del periodo non ancora decorso e quindi per i restanti 5 mesi dalla fine della sospensione.

Sono sospesi se ricadenti nel periodo 23 febbraio – 01 giugno i termini previsti per il contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile ed assegno sociale avanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale.

## Emergenza dei rapporti di lavoro

### I decreti attuativi previsti dall'art. 103 del DL 34/2020

Il DL n° 34 del 19.05.2020 (cd decreto Rilancio) all'art. 103 prevede l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari e la conseguente regolarizzazione della posizione dei cittadini stranieri privi di permessi di soggiorno, su istanza del datore di lavoro (comma 1) o del lavoratore (comma 2), secondo le condizioni previste dalla norma.

Ricordiamo che le istanze si potranno presentare a partire dal 1.06.2020 e fino al 15.07.2020.

Per una sua piena attuazione, l'art. 103 citato rinvia all'adozione – entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello stesso DL 34/20 (19.05.2020) - di un decreto da parte del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole.

Il predetto decreto dovrà individuare:

- le modalità per la presentazione delle domande di emersione (comma 5);
- i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro (comma 6);
- la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa dichiarata dal lavoratore (commi 6 e 16);
- le modalità di svolgimento del procedimento di emersione (comma 6);
- le modalità per il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore e per la procedura di cui al comma 2, del contributo di 130 euro a carico del lavoratore (comma 7).

Inoltre il comma 7 dell'art. 103 del DL 34/2020 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali per stabilire l'importo e le modalità di pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

**Al momento della pubblicazione della presente newsletter i due decreti non sono ancora stati emanati.**

## Scadenza documenti esteri ai fini dell'istanza di cittadinanza

### Le novità introdotte dal "Decreto Cura Italia"

Con una nota del 25.05.2020, l'Area Migrazioni e Mobilità Internazionali dell'INCA nazionale ha fornito un parere in merito alla validità dei certificati che provengono dall'estero, richiesti per le istanze di cittadinanza.

Per questi ultimi trova applicazione quanto stabilito dall'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020 secondo il quale la

scadenza della documentazione è prorogata per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, vale a dire il 31 ottobre, se lo stato di emergenza terminerà il 31 luglio.

Tale tesi si fonda sul fatto che la circolare del Ministero dell'Interno del 21 marzo 2020 emanata in merito ai termini dei procedimenti amministrativi ha chiarito che "con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020 che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020".

Con la conversione in legge, l'art. 103 comma 2 è stato modificato introducendo una diversa scadenza: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."

Si può quindi sostenere che i certificati che provengono dall'estero rientrino nel comma 2 dell'art. 103 conservando validità fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)